

a termini di legge, all'investimento del 60% delle riserve matematiche (art. 4.22 della legge n. 92 del 1939). Di tale percentuale $\frac{1}{4}$ deve essere investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato egiziano, come da art. 10 del regolamento di esecuzione della citata legge.

Calcolato l'ammontare delle riserve matematiche alla fine del 1969 in lire egiziane 150.000, l'Istituto dovrebbe provvedere all'investimento in titoli di Leg. 22.500 rappresentanti, appunto, la quarta parte del 60% di leg. 150.000.

Perché la disponibilità della Rappresentanza al Cairo è di leg. 50.000, la differenza di leg. 27.500 dovrebbe potersi investire in operazioni suscettibili di un più remunerativo tasso di interesse rispetto a quello offerto dai titoli di Stato, se non, considerata la situazione degli impegni (sinistri, riscatti, prestiti) appare opportuno orientarsi in investimenti che offrono garanzie di sicurezza ed immediata liquidità.

Il mercato egiziano dei titoli di Sta-